

Sezione Provinciale di Milano

AI DIRIGENTE MEDICO LEGALE II LIVELLO INPS -MILANO Dott. S.VAGNARELLI medicolegale.milanonord@inps.it

AL DIRETTORE CURE PRIMARIE ATS MILANO Dott. G.CASSAVIA gcassavia@ats-milano.it

Milano 9 settembre 2020 Prot.n.51P/RCR/dp

Egregi Dottori,

ci rivolgiamo a voi per avere con urgenza una precisa risposta in merito al rilascio delle certificazioni di malattia da parte del MMG in favore dei pazienti che rientrano da paesi esteri a rischio di contagio da CoViD-19, in particolare riguardo l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento(comma 1 articolo 26 DL17 marzo 2020).

Non avendo allo stato attuale ricevuto dagli Enti in indirizzo alcun protocollo di comportamento, siamo a chiedere di darci una risposta circostanziata e dettagliata nel più breve tempo possibile. In caso contrario, già dalla prossima settimana ci vedremo costretti a adottare il protocollo allegato, elaborato secondo la normativa vigente e le indicazioni delle circolari INPS.

Cordiali saluti.

Il Presidente SNAMI MILANO **Dottor Roberto Carlo ROSSI** (firmato in originale)

Allegato: Protocollo operativo

Orari ufficio: lunedì venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30

RIENTRO DALL' ESTERO:

Obblighi di Dichiarazione, Sorveglianza e Isolamento, Certificazione di malattia

Spostamenti da e per l'estero: elenco degli Stati di provenienza (DPCM 7/09/2020, all C)

Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C Bulgaria, Romania

Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

| A decorrere | dal 16 | luglio | 2020: | Kosovo. | , Montenegro e | Serbia |
|-------------|--------|--------|-------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | |

| A decorrere dal 13 agosto 2020: Co | olombia |
|------------------------------------|---------|
|------------------------------------|---------|

.....

Disposizioni per gli assistiti provenienti da paesi dell'elenco A:

nessun obbligo

elenco B:

- obbligo di dichiarazione all'ingresso nel territorio nazionale (sito ministeriale) da parte dell'assistito
- nessun obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
- nessuna certificazione di malattia INPS
- nessun inserimento portale NCOV

Dal 13 agosto per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta, Spagna

- tampone 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia
 - -al momento dell'arrivo in Italia (aeroporto, porto o confine)
 - entro 48 ore dall'ingresso (ATS)
- obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione ATS

elenchi C, D, E, F:

- obbligo di dichiarazione all'ingresso nel territorio nazionale (sito ministero Esteri)
- obbligo di comunicazione immediata dell'ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione (entrambi i precedenti a carico dell'assistito)

- sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, senza inserimento sul portale NCOV
- provvedimento rilasciato dall'operatore di sanità pubblica (ATS) per il periodo di quarantena (che finora nessuno ha visto!)
- informazione/trasmissione del provvedimento da parte di ATS al MMG/PLS (ex art 6 comma 5 lettera b e c, DPCM 7 agosto 2020) (come sopra...)
- certificato di malattia telematico INPS rilasciato dal MMG con indicazione degli estremi del provvedimento emesso dal servizio di sanità pubblica (ex comma 3 art 26 -DL 17 marzo 2020, art 6 comma 5 lettera b -DPCM 7 agosto 2020; circolari INPS 0716 -25 febbraio 2020 e 2584 -24 giugno 2020) (!!!!!)
- CONCLUDENDO: in assenza del Provvedimento di cui sopra, il MMG rilascia certificato telematico riportando nel campo diagnosi la dicitura "RIENTRO DA AREA A RISCHIO CoViD (ex DPCM 7 agosto 2020)" E' importante avvisare il cittadino che il certificato in questo caso potrebbe non essere riconosciuto dall'INPS e quindi non retribuito, ma ciò non in dipendenza di un'inadempienza del MMG.